



34

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

62

Reg. delib. n. 13187

Prot. n.

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Palù di Borghetto" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno 3 novembre 1989

ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

In seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: **Mario Malossini**

presenti:

l'assessore sostituto: **Walter Micheli**

gli assessori effettivi: ~~Gianni Bazzanella~~

Aldo Degaudenz

Tarcisio Grandi

~~Remo Jori~~

Erminio Lorenzini

~~Vigilio Nicolini~~

Riccardo Ricci

Giorgio Tononi

Esente da imposta di bollo e si dell'art. 16 della T. allegato B) del D.P.R. 16 ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Assenti gli assessori effettivi: Ass. Bazzanella - Ass. Jori -
Ass. Nicolini.

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti **Franco Zeni**.

Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta **Renzo Leonardi**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S.Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato per l'Ambiente il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Palù di Borghetto" ricadente nel C.C. di Borghetto (Comune Amministrativo di Avio).

L'area denominata "Palù di Borghetto", costituisce uno degli ultimi residui di quel complesso di aree paludose che fino a pochi decenni fa costellavano la Valle dell'Adige da Salorno fino a Borghetto. Riveste quindi una grande importanza quale testimonianza relitta di un paesaggio naturale ormai scomparso.

Costituisce zona adatta per il rifugio di numerose specie di uccelli acquatici ed anfibi, mentre di grande importanza è entomofauna, con presenza di specie molto rare a livello nazionale e regionale.

La zona è idonea per la ricerca scientifica e

per l'educazione, ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 19 agosto 1988, ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Avio, al Comprensorio Vallagarina ed al Comitato Agricolo Comprensoriale Vallagarina.

Gli Enti interpellati esprimevano parere favorevole all'individuazione del biotopo, ponendo come condizioni che non siano poste limitazioni all'attività agricola nell'area di rispetto e che non venga arrecato pregiudizio all'attività industriale presente nella zona adiacente al biotopo; sottolineavano inoltre le necessità di giungere al più presto ad un progetto di ripristino del biotopo stesso.

Pertanto la Commissione propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Palù di Borghetto" per una superficie totale di circa ha 8 suddivisa in area a tutela integrale (ha 2) ed area a tutela parziale (ha 6), come dagli atti progettuali allegati che fanno parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff., nel C.C. di Borghetto:

Area a tutela integrale: §423, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 449;

Area a tutela parziale: 417/1, 419, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 444, 445, 446, 448, 450, *497, 498, 499, 500, 501, 503/2, ■■■■■, 690, *691, *692/1, *693/1, 713, *714.

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo).

(§ = particelle parzialmente comprese nell'area a

tutela integrale e parzialmente nell'area a tutela parziale)

2) L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali, (ed in particolare modo l'agricoltura), per cui è permesso, solamente nell'area a tutela parziale:

- la conduzione dell'attività agricola nei campi coltivati, con le tecniche colturali in atto e tradizionali, nonché di quelle più consone ad una moderna gestione, e compatibili con il mantenimento delle caratteristiche peculiari del biotopo;
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari amministratori e lavoratori agricoli;
- usare concimazioni minerali ed organiche con i limiti specificatamente indicati in allegato;
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

Infine per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare approvato dal Servizio Parchi e Foreste demaniali;

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è tuttavia necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare, danneggiare la flora spontanea salvo per motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste Demaniali a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;

- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque, come specificatamente indicato in allegato;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione e l'uso di natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;

3) L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione;

4) La relazione naturalistica, l'allegato indicante diserbanti, concimi e trattamenti di cui si vieta l'impiego, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;

5) Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

.==.==.==.==.==.==

/lc

Per copia conforme all'originale

Trento,

- 6 GIU. 1990




IL DIRIGENTE SOST.
Marco Moreschini

Adunanza chiusa ad ore10.20.....

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
Mario Malossini



IL DIRIGENTE GENERALE
Franco Zeni




IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi



SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....


IL DIRIGENTE
Franco Debiasi



SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19...89.....
Visto e prenotato l'approvazione al capitolo
..... del Bilancio 19.....
(n. di impegno.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, 30 ottobre 1989.....

IL DIRIGENTE SOST.
~~Margherita Pugorelli~~
Fulvia Deanesi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata riportata per oggetto nell'elenco pubblicato all'albo della Provincia dal giorno 5 novembre 1989 al giorno 7 novembre 1989



IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
il 1 GIU. 1990 PER GIORNI 15
Il Messo



Per copia conforme all'originale.
Trento, 6 GIU. 1990



IL DIRIGENTE SOST.
Marco Moreschini



ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbanti : non sono ammessi tutti i diserbanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non residuali.

- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici.

Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti : non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topici: la lotta è consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

F.to — Mario Malossini —

IL DIRIGENTE GENERALE

Franco Zeni

F.to

IL DIRIGENTE

F.to Renzo Leonardi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, 12

IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi

